



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta Ufficio Aria, Rumore, Energia, Metanodotti n. 564/2019

Determinazione n. 582 del 25/03/2019

Oggetto: TERHORMON S.P.A. - RINNOVO A SEGUITO DI RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. PER LO STABILIMENTO SITO A TERDOBBATE IN VIA PER NIBBIOLA

IL DIRIGENTE

Premesso che con Determina Dirigenziale n. 3671 del 3 dicembre 2012, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Terhormon S.r.l. per lo stabilimento sito a Terdobbate, via per Nibbiola, per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC: "Categoria 4.5 – Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base";

Dato atto che in data 9 giugno 2016 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la "Decisione di esecuzione 2016/902 della Commissione del 30 giugno 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico dell'industria chimica";

Vista la nota prot. prov. n. 14011 del 19 aprile 2017 con la quale la Provincia di Novara, ai sensi del comma 5 dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, ha avviato nei confronti della ditta Terhormon S.r.l. la procedura di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo stabilimento sito a Terdobbate in via per Nibbiola;

Considerato che con Determina Dirigenziale n. 101 del 23 gennaio 2018, la D.D. 3671/2012 è stata volturata da Terhormon S.r.l. a Terhormon S.p.A.;

Considerato che in data 31 luglio 2018, prot. prov. n. 25060, Terhormon S.p.A. ha presentato la documentazione finalizzata al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Visti gli atti della prima seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 21 settembre 2018;

Dato atto che in data 21 novembre 2018, prot. prov. n. 38282, la Ditta ha presentato la documentazione integrativa richiesta nel corso della suddetta seduta e su di essa la Provincia ha chiesto i pareri agli Enti intervenuti nell'istanza con propria nota prot. 1619 del 21/01/2019;

Vista la proposta di ubicazione dei punti di monitoraggio delle acque sotterranee e del suolo contenuta nella documentazione integrativa;

Visto il parere di ARPA, prot. prov. n. 4351 del 14/02/2019 relativo allo scarico delle acque reflue;

Visto il parere favorevole di ASL NO rilasciato con nota prot. n. 11191/SISP/A del 22/02/2019;

Dato atto che alla scadenza fissata non sono pervenuti ulteriori contributi e che pertanto ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/90, comma 7, viene considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione;

Dato atto che, dalla valutazione effettuata, l'attività risulta condotta conformemente a quanto riportato nella "Decisione di esecuzione 2016/902 della Commissione del 30 giugno 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico dell'industria chimica";

Ritenuto di poter rilasciare il provvedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla ditta Terhormon S.p.A. per lo stabilimento sito a Terdobbiate, via per Nibbiola;

Visto l'art.107 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013;

DETERMINA

- di prendere atto delle risultanze della seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 21 settembre 2018, il cui verbale si intende qui integralmente richiamato;
- di rinnovare, a seguito di riesame, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 l'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla ditta Terhormon S.p.A., con sede legale in via Vincenzo Monti n. 8 a Milano e stabilimento a Terdobbiate in via per Nibbiola per lo svolgimento dell'attività riportata nell'Allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. di seguito indicata: Categoria 4.5 – Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/06, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni elencate nell'Allegato IX alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Autorizzazione alle emissioni in atmosfera e Autorizzazione allo scarico;
- di subordinare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nel presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili;
- di dare atto che gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. saranno programmati da ARPA Piemonte con modalità e frequenza definite nel piano di ispezione ambientale della Regione Piemonte e con onere a carico del Gestore. Sulla base dei risultati dei controlli, l'Autorità competente potrà assumere i provvedimenti di cui al successivo comma 9 del medesimo articolo;
- che ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore dovrà presentare domanda di riesame dell'autorizzazione entro dieci anni dalla data del presente provvedimento oppure entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
- che, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento potrà essere oggetto di riesame da parte della Provincia di Novara, anche su proposta delle altre Amministrazioni competenti in materia ambientale;
- che la presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro impiantistico descritto nella documentazione presentata dal Gestore per la capacità produttiva massima dichiarata di 200 t/anno;
- che le eventuali modifiche dell'installazione, successive al presente atto, saranno gestite dall'Autorità Competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;
- che il Gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;

- non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale ecc.); tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
- deve essere consentito il controllo di tutta la rete di approvvigionamento idrico compreso il controlli dei relativi misuratori/totalizzatori;
- deve essere garantita l'accessibilità in condizioni di sicurezza e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua ed in aria;
- di fissare le tempistiche e le modalità di controllo dell'attività da parte del Gestore secondo quanto definito nel successivo paragrafo "Piano di Monitoraggio e Controllo";
- di approvare la proposta di ubicazione dei punti di monitoraggio delle acque sotterranee e del suolo contenuta delle integrazioni depositate agli atti e riportati nella tavola in allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Le prime analisi dovranno essere effettuate entro un anno dalla data del presente provvedimento e trasmesse unitamente al primo piano di monitoraggio utile, salvo il caso di risultati superiori ai limiti di legge. In questo ultimo caso gli esiti degli autocontrolli dovranno essere trasmessi non appena disponibili a Provincia, Comune ed ARPA;
- che il Gestore trasmetta a Provincia e ad ARPA il piano di dismissione dell'Azienda almeno sei mesi prima della cessazione definitiva dell'attività, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. Dovrà inoltre comunicare, ai medesimi Enti, la cessazione definitiva delle attività, eseguendo, entro 60 giorni da essa, gli interventi necessari per la dismissione dell'installazione, tenuto conto dell'uso attuale o futuro approvato del sito, in modo che gli impianti e le attrezzature, le sostanze ed i materiali, le strutture ed i fabbricati presenti nel sito non rappresentino un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, per tutto il successivo periodo di inattività del sito;
- di precisare che durante lo svolgimento delle fasi autorizzate devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. L'attività autorizzata deve essere svolta nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. attuando di conseguenza tutti gli accorgimenti tecnologici e gestionali a salvaguardia della salute della popolazione e dei lavoratori interessati.

PRESCRIZIONI GENERALI E GESTIONALI

- Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, entro 6 mesi dalla data del presente provvedimento, il Gestore dovrà istituire ed attuare un Sistema di Gestione Ambientale avente le caratteristiche di cui alla BAT 1 della "Decisione di esecuzione 2016/902 della Commissione del 30 giugno 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico dell'industria chimica", prevedendo l'aggiornamento periodico delle procedure e dei programmi di addestramento per la formazione di tutti gli operatori presenti sull'impianto;
- i sistemi di gestione della sicurezza dovranno essere costantemente aggiornati e le procedure rese note a tutti gli addetti presenti in stabilimento;
- i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria devono garantire che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative. Le verifiche visive effettuate su reattori, serbatoi, bacini di contenimento, vasche, pavimentazioni impermeabili ecc. devono essere documentate e registrate, con cadenza almeno mensile, per la verifica da parte dell'Autorità competente;
- deve essere predisposto un programma per l'individuazione e la riparazione delle perdite;
- in occasione delle manutenzioni straordinarie, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultino maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale;

- la Ditta dovrà essere dotata di procedure di emergenza da applicare in caso di emissioni non previste e incidenti che possono avere conseguenze dal punto di vista ambientale. Il piano di emergenza deve prevedere la descrizione dettagliata delle attrezzature che possono essere usate per far fronte a problemi di inquinamento (materiali assorbenti inerti, dispositivi per bloccare sversamenti o perdite accidentali di liquidi ecc.). Gli eventuali materiali assorbenti contaminati dovranno essere avviati a smaltimento in conformità alla normativa vigente sui rifiuti;
- in caso di malfunzionamenti che possano avere risvolti ambientali, il Gestore dovrà essere in grado di sopperire alla carenza di impianto conseguente, senza che si verifichino rilasci ambientali di rilievo. Il Gestore ha l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive. In caso di malfunzionamenti che dovessero dare origine a problematiche ambientali, il Gestore dovrà darne pronta comunicazione ad ARPA, Comune e Provincia;
- il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventi incidentali. A tal fine deve dotarsi di apposite procedure per la loro gestione, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti. A tal proposito si considera una violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci incontrollati di sostanze inquinanti nell'ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e di conseguenti malfunzionamenti, già sperimentati in passato ed ai quali non si è posta la necessaria attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali;
- il Gestore dovrà operare in modo da evitare problematiche ambientali nel caso di assenza temporanea di corrente elettrica;
- il Gestore dovrà prevedere personale adeguatamente informato per interventi immediati ai fini di minimizzare gli eventi incidentali. Tali eventi devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente, all'ARPA ed al Comune. In caso di eventi incidentali di particolare rilievo, quindi tali da poter determinare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Gestore ha l'obbligo di comunicazione immediata scritta alla Provincia e ad ARPA. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuovere le cause e per mitigare quanto possibile le conseguenze. Deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione;
- in caso di installazione di nuovi bruciatori, dovrà essere valutato l'acquisto di bruciatori LowNOx. In caso di sostituzione di motori elettrici, dovranno essere utilizzati motori ad alta efficienza di potenza elettrica e, ove possibile, dovranno essere installati variatori di velocità (inverter);
- i consumi idrici ed energetici dovranno essere mantenuti sotto controllo al fine di evitare sprechi;

RUMORE

- l'impresa deve rispettare, in ogni fase dell'attività, i limiti previsti per l'area in cui è ubicato l'impianto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Terdobbiato;
- qualora nell'arco della durata dell'Autorizzazione, l'azienda modifichi le proprie emissioni sonore a seguito di installazione di nuovi impianti o macchinari, dovrà essere effettuata opportuna Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e, qualora fosse necessario, il relativo collaudo acustico teso a verificare la bontà della Verifica previsionale ed il rispetto dei limiti normativi vigenti (cfr. D.G.R. 2/02/04, n. 9- 11616, comma 4, p.to 13);
- i rilievi fonometrici dovranno essere ripetuti in occasione dei riesami dell'Autorizzazione Integrata Ambientale o ad ogni modifica sostanziale delle emissioni sonore.

SUOLO/SOTTOSUOLO E ACQUE SOTTERRANEE

- deve essere periodicamente verificato lo stato delle pavimentazioni delle aree di lavoro, dei bacini di contenimento, dei serbatoi, nonché dei pozzetti, dell'intera rete di raccolta delle acque;
- in caso di incidenti con rischio di contaminazione delle matrici ambientali dovranno essere prontamente messi in atto interventi di messa in sicurezza di emergenza e avviate le procedure operative e amministrative previste dalla normativa in materia di siti contaminati. I risultati delle attività di monitoraggio dovranno essere trasmessi non appena disponibili a Provincia ed ARPA. Nel caso di rilevamento di valori di concentrazione degli inquinanti superiori alle CSC imposte dalla Tab. 2 dell'allegato 5 alla parte IV-Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovrà essere effettuata immediata comunicazione come previsto dalla normativa vigente in materia di siti contaminati.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

- Tutti i rifiuti prodotti devono essere classificati ed identificati con codici CER, al fine di individuare la forma di gestione (recupero e/o smaltimento) più adeguata alle loro caratteristiche chimico-fisiche;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- il Gestore si avvarrà del deposito temporaneo per tutte le categorie di rifiuto dichiarate, garantendo il rispetto delle condizioni di cui all'art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- nell'avvalersi del deposito temporaneo, il Gestore dovrà rispettare gli adempimenti di cui ai seguenti punti:
 - il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - il deposito deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, distinguendo le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle per rifiuti pericolosi che devono essere opportunamente separate;
 - ciascuna area di deposito deve essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente. Devono essere riportati i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati;
- il Gestore ha l'obbligo di archiviare e conservare, per renderli disponibili all'Autorità competente, tutti i certificati analitici per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti, firmati dal responsabile del laboratorio incaricato e con la specifica delle metodiche utilizzate;
- il Gestore è comunque tenuto ad adeguarsi alle disposizioni previste dagli eventuali aggiornamenti normativi di riferimento

SCARICHI IDRICI INDUSTRIALI E DOMESTICI

- Lo scarico delle acque reflue domestiche e industriali dello stabilimento è immesso, previa chiarificazione, nella Fontana Carrettona (fg. 1, mapp. 11), codice scarico regionale: NO 0405124;
- lo scarico deve essere conforme ai valori limite di emissione in acque superficiali della tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (su campioni medi prelevati nell'arco di tre ore; per campione medio si intende un campione che viene realizzato mescolando un numero di campioni equivalenti, prelevati ad opportuni intervalli di tempo, nell'arco di almeno tre ore);

- gli esiti degli autocontrolli prescritti dovranno essere trasmessi alla Provincia e ad ARPA, non appena disponibili; dovranno essere firmati digitalmente dal tecnico del laboratorio che ha effettuato l'analisi e dovranno riportare il giudizio di conformità;
- il Gestore è tenuto a:
 - effettuare ogni sei mesi un'analisi di controllo dell'acqua immessa nella fontana per i parametri indicati nel paragrafo relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo;
 - controllare settimanalmente che l'immissione non causi un peggioramento dell'idroambiente del corpo idrico recettore a causa di torbidità, schiume, depositi. Il Gestore è tenuto a registrare la data e gli esiti delle verifiche effettuate.
- il Gestore, come proposto nell'Allegato B12 – Valutazione integrata analisi BAT, dovrà svolgere gli autocontrolli con proprio laboratorio interno sui parametri COD e BOD₅ con frequenza tri-settimanale a rotazione sui punti:
 - punto 1 – Fontana Carrettona, a monte scarico;
 - punto 2 – scarico autorizzato;
 - punto 3 – prelievo idrico da pozzo per scambiatore "Rettifica";
 - punto 4 – uscita acque da scambiatore "Rettifica";
 - punto 5 – prelievo idrico da pozzo per "pompe a vuoto";
 - punto 6 – uscita acque da "pompe vuoto".

Sull'acqua prelevata settimanalmente su coppie di campioni (punti 1+2, 3+4, 5+6) dovranno essere analizzati i parametri COD, BOD₅, pH e temperatura. Il sunto dei dati raccolti, rappresentato graficamente dovrà essere trasmesso unitamente al Piano di Monitoraggio e Controllo;
- qualora si dovessero verificare problematiche sulla qualità dello scarico il Gestore deve avvertire sollecitamente Provincia ed ARPA;
- l'impianto configura uno scarico riconducibile al codice WISE 1.3 (scarichi di acque reflue industriali IPPC), afferente in modo indiretto al Corpo Idrico tipizzato "ARBOGNA_56-Scorrimento superficiale-Piccolo), avente codice 06SS2T021PI, determinando su di esso una pressione non significativa. In considerazione che l'Arbogna ha già raggiunto e mantiene l'obiettivo di qualità previsto per il 2015, limitatamente allo stato chimico, e deve ancora raggiungere l'obiettivo di qualità entro il 2027, limitatamente allo stato ecologico, essendo state riscontrate su di esso sia pressioni significative dovute a scarichi di acque reflue urbane depurate sia impatti chimici dovuti ad Azoto totale, COD, Escherichia coli, si prescrive di garantire la massima funzionalità ed efficienza dell'impianto di trattamento;
- negli scarichi dei servizi igienici non deve essere immessa alcuna sostanza non attiene l'uso, neppure in quantità minima;
- qualora l'attività cambi, comportando caratteristiche quali-quantitative dello scarico diverse da quelle preesistenti, dovrà essere presentata istanza di modifica;
- al verificarsi delle condizioni di cui all'art.8 della L.R. 13/1990 e s.m.i. lo scarico dovrà essere collegato alla fognatura pubblica.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione;
- i valori limite di emissione fissati nell'Allegato A rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni

o impianti considerati. I valori si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;

- l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata, entro le otto ore successive, all'Autorità competente e comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento;
- la Ditta deve effettuare gli autocontrolli periodici, secondo quanto indicato nel Piano di Monitoraggio, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e ad A.R.P.A., del periodo in cui intende effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti, non appena disponibili, devono essere trasmessi a Provincia ed ARPA secondo il format in allegato al presente provvedimento;
- per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM / UNI, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata;
- i condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico degli stessi in atmosfera, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti, realizzate e posizionate secondo le norme UNI. La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione. Al fine di permettere un adeguato accesso per campionamenti/controlli, dovranno essere predisposti, presso tutti i punti di emissione, scale dotate di protezioni fisse e sistemi anticaduta ai fini di renderli accessibili in sicurezza;
- tutti i camini dovranno essere identificati con idonea cartellonistica riportante la relativa denominazione (come da quadro riassuntivo);
- al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco;
- entro il 31/03/2020 il Gestore dovrà trasmettere a Provincia, Comune ed ARPA gli esiti dello studio di impatto olfattivo, redatto secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. 9 gennaio 2017, n. 13-4554 "L.R. 43/2000 – Linee guida per la caratterizzazione ed il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno". Al fine dell'identificazione delle sorgenti dovranno anche essere utilizzate le tecniche descritte nelle BAT 5 e 19 della "Decisione di esecuzione 2016/902 della Commissione del 30 giugno 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico dell'industria chimica". Sulla base degli esiti dello studio si integrerà il Piano di Monitoraggio e Controllo per gli aspetti legati alle emissioni odorigene ed a quelle fuggitive.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

- Il piano di monitoraggio e controllo deve permettere sia la verifica di conformità alle condizioni prescritte dall'AIA sia un migliore reporting ambientale. Può essere esercitato direttamente dal Gestore o appaltato ad un soggetto esterno. Nel caso si utilizzi una terza parte, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore;
- per la sua effettuazione viene richiesto l'utilizzo di metodi standard e di strumentazione, personale e laboratori preferibilmente accreditati;
- le unità di misura scelte, per ogni parametro sotto osservazione, devono essere riportate nel piano di monitoraggio in modo molto chiaro per evitare ambiguità di interpretazione;
- le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio sono quelle indicate nella tabella sotto riportata. I controlli dovranno essere effettuati con le cadenze indicate per tutto il periodo di validità della presente autorizzazione. I dati analitici dovranno essere presentati anche in formato grafico, per una maggiore facilità di lettura;
- gli esiti del "Piano di monitoraggio e controllo delle emissioni e dei parametri di processo" devono essere contenuti in apposite relazioni redatte secondo quanto previsto dall'Allegato 2, capitolo H, par. "Predisporre una relazione sull'esito del monitoraggio" del Decreto 31/01/2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'Allegato I del D.Lgs. 4/08/99 n. 372;
- la relazione di cui al precedente capoverso dovrà essere inviata a Provincia, ARPA, Comune ed A.S.L. entro il 31 marzo di ogni anno tramite PEC. Resta comunque inteso che la Ditta in qualunque momento deve mettere a disposizione degli Enti preposti al controllo la documentazione e le analisi in suo possesso.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO					
Risorsa idrica					
Tipologia (es. acqua da pozzo, acqua da acquedotto ecc.)	Anno di riferimento	Fase di utilizzo	di Frequenza di lettura	Consumo totale annuo (m ³ /anno)	Consumo annuo specifico (m ³ /t prod. finito, se calcolabile)
Risorsa energetica					
Energia elettrica	Anno di riferimento	Frequenza di lettura		Consumo totale annuo (kWh/anno)	Consumo annuo specifico (kWh/t prod. Finito, se calcolabile)
Energia termica	Anno di riferimento	Frequenza di lettura		Consumo totale annuo (kWh/anno)	Consumo annuo specifico (kWh/t prod. finito, se calcolabile)
Emissioni puntuali in atmosfera					
Punti di emissione da E1 a E5					Analisi annuali (allegare report analitici)
Rumore					
In occasione di modifiche impiantistiche o rinnovo AIA					
Rifiuti					
Anno	Tipologia	A recupero (t)	A smaltimento (t)		Quantitativo rifiuti/quantitativo prodotto finito

Pericolosi	
Non pericolosi	
Scarichi idrici	
I controlli dovranno essere effettuati secondo la periodicità indicata al par. "Scarichi industriali e domestici"	
Inquinante	Limiti AIA (mg/l) su campione medio prelevato nell'arco di tre ore
pH	5,5-9,5
Conducibilità	-
S.S.T.	≤ 80
COD	≤ 160
BOD ₅	≤ 40
Azoto ammoniacale (NH ₄ ⁺)	≤ 15
Azoto nitroso	≤ 0,6
Azoto nitrico	≤ 20
Solfati (come SO ₄)	≤ 1000
Cloruri	≤ 1200
Tensioattivi totali	≤ 2
Grassi e oli animali e vegetali	≤ 20
Analisi acque sotterranee per i seguenti parametri: pH, nitriti, solfati, COD e acetone	Frequenza ogni cinque anni
Analisi suolo per i seguenti parametri: pH, nitriti, solfati, COD e acetone	Frequenza ogni dieci anni

- che copia del presente provvedimento sia sempre custodita presso l'installazione;
- in caso di inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché della normativa vigente in materia, la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con l'eventuale e conseguente applicazione delle relative sanzioni. La presente autorizzazione è valida solo se l'istante è in possesso dei titoli legittimi di disponibilità dei terreni e/o immobili in cui intende effettuare le operazioni autorizzate;
- che copia del presente provvedimento sia messa a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet istituzionale della Provincia;
- che copia del presente provvedimento sia trasmessa agli Enti interessati dal procedimento;
- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni o provvedimenti, comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento dà luogo alla concomitante pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso da parte dei soggetti legittimati, ricorso al TAR per il Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza,

secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/71 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199.

IL DIRIGENTE
(ROSSI GIACOMO)
sottoscritto con firma digitale

SEGUONO ALLEGATI

STABILIMENTO: TERHORMON S.P.A.							CODICE STABILIMENTO: 3144/2				
RIFERIMENTO PLANIMETRIA: Planimetria generale punti di emissione del 18/07/2018 – Allegato 13 istanza di riesame							LIMITI EMISSIONI				
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101 Mpa]	Durata Emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	[mg/m ³ a 0°C e 0,101 Mpa]	[Kg/h]	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
E1	Macinazione Setacciatura Miscelazione	3200	6	1	Amb.	Polveri totali	10	0.032	7	0.3 x 0.3	Filtro a maniche
E2	Granulazione	1000	Disc.	Disc.	Amb.	Polveri totali	5	0.005	7	0.3 x 0.3	Filtro a maniche
E3	Scarico essiccatore rotante	1000	1	1	Amb.	Polveri totali	5	0.005	9	0.3 x 0.3	Filtro a maniche
E4	Estrazione ed essiccazione pancreaticina, cisterna di recupero solvente	480	24	1	6±2	Acetone	-	0.288	9	0.2	Condensatore a bassa temperatura
E5	Area decantazione grassi	12.000	24	Cont.	Amb.	SOV Acetone	20 tracce	0.24 -	5	0.6	Scrubber
E6/7/8/9	Centrali termiche a metano	Impianti non sottoposto ad autorizzazione									
V1, V2, V3	Ventole reparto Crude Area	Ventole per il ricambio d'aria e miglioramento del microclima. Non sono fissati limiti di emissione ed autocontrolli									

Report Verifica adeguatezza punto di prelievo e caratterizzazione flusso gassoso secondo la UNI EN ISO 16911-1, UNI EN 15259, 13284-1										
Composizione Gas:	O2:		% v/v	CO2:		%v/v	Umidità		% v/v	
Pressione Atmosferica:	Patm:		mbar	Cond.Meteocl.						
Fattore di taratura Pitot:		Tipo Pitot:	S	Sezione prelievo :			orizzontale			
			L				verticale			
Posizionamento sezione di prelievo (Rif.UNI EN ISO 16911-1/ UNI EN 15259) 5 diametri idraulici a monte/2 diametri idraulici a valle da ostacoli (curve, ecc), 5 diametri dallo sbocco a camino :							SI	NO		
presenza di dispositivi di raddrizzamento del flusso :							SI	NO		

Nel caso in cui NON risulti rispettato il requisito dei diametri sopra riportato o la presa sia posta su un tratto orizzontale del condotto, ad esclusione dei camini a tiraggio naturale, riportare le seguenti valutazioni in accordo al punto 6.2.1, lettera c, della norma UNI EN 15259:2008.

Bocchello di misura n°.... :							Ora inizio misure:													
Affondamento (i) nr. :	1		2		3		4		5		6		7		8		9.....12+4/m ²		Media <x _i >	Condizione
cm																				
Angolo flusso gassoso rispetto asse del condotto	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		< 15°
Flusso negativo locale	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		NO
ΔP [Pa]																				
T [°C]																				
v [m/sec]																			Rapporto v max/v min	v max _i / v min _i < 3:1
Bocchello di misura n°.... :							Ora inizio misure:													
Affondamento (i) nr.:	1		2		3		4		5		6		7		8		9.....12 +4/m ²		Media <x _i >	Condizione
cm																				
Angolo flusso gassoso rispetto asse del condotto	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		< 15°
Flusso negativo locale	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		NO
ΔP [Pa]																				
T [°C]																				
v [m/sec]																			Rapporto v max/v min	v max/v min < 3:1

MISURA DEI LIVELLI DI EMISSIONE

		inquinante 1	inquinante 2	inquinante 3	inquinante 4	inquinante 5	Tarature (qualora siano state adottate tecniche di analisi diretta a camino)		
metodo	orario camp. o durata (min)							tipo di miscela di gas	concentrazione dei singoli componenti presenti
	flusso di campionamento [l/min]						inquinante 1		
	Diametro interno ugello polveri (mm)						inquinante 2		
	Diametro filtro polveri (mm)						inquinante 3		
	Tipologia filtro polveri						inquinante 4		
	eventuale marca e matricola degli analizzatori impiegati ⁽¹⁾						inquinante 5		
	data effettuazione ultima taratura								
metodica analitica						Grafici di eventuali parametri con misure in continuo			
limite di rivelabilità									
campionamenti	conc. prima prova (E1) *								
	conc. seconda prova (E2) *								
	conc. terza prova (E3) *								
	conc. quarta prova (E4) *								
	conc. quinta prova (E5) *								
analisi dei dati	livello di emissione medio (\bar{E}) *						Conclusioni / eventuali considerazioni del responsabile dell'autocontrollo		
	flusso di massa ($\bar{E} \cdot Q$) **								
	deviazione standard (s)								
	coeff. di variazione (s / \bar{E})								
	livello emissivo ($\bar{E} + s$)								
	flusso di massa [$Q \cdot (\bar{E} + s)$] **								
	concentrazione autorizzata								
flusso di massa autorizzato									

(1) è necessario fornire tale indicazione qualora le metodiche analitiche consentano di poter scegliere fra più principi di misura.

* valore in concentrazione così come previsto dal provv. autorizzativo ** prodotto da effettuarsi tra grandezze coerenti

